Camera di Commercio
Vicenza

Scheda tecnica
RETI D'IMPRESA

aggiornata al 03 febbraio 2014

Introduzione 3
Come spedire la pratica in modalità Starweb 4
Iscrizione di nuovo contratto di rete 5
Impresa di riferimento 6
Estremi dell'atto 6
Dati Contratto 7
Imprese partecipanti 8
Dichiarante 10
Imprese partecipanti 10
Estremi dell'atto 11
Dati Contratto 11
Allegati 12
Diritti 12
Bolli 13
Soggetti legittimati 13
Termine di presentazione 13
Modifica di contratto di rete 13
Variazione dell'impresa di riferimento fra le imprese facenti parte del Contratto 14
Adesione di nuova impresa al contratto di rete 14
Adesione di nuova impresa al contratto di rete che diventa di riferimento 14
Altre comunicazioni 15
Cessazione dal contratto di rete 15
Normativa 16

Introduzione

La circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n.3649/C del 18 gennaio 2012 ha aggiornato in materia di reti d'impresa le pratiche telematiche del Registro Imprese e precisamente ha previsto nei moduli:

S2 (società) : inserimento del quadro **30**/reti di imprese

I2 (imprese individuali) : inserimento del quadro **32**/reti di imprese.

A partire dal 9 marzo 2012 e obbligatoriamente dall'8 maggio 2012, si devono compilare i riquadri specificatamente dedicati agli adempimenti relativi ai contratti di rete d'impresa.

In particolare le istruzioni ministeriali prevedono, per ogni contratto, un'unica **impresa di riferimento** -che non deve necessariamente coincidere con l'eventuale impresa mandataria o capogruppo -che presenta la dichiarazione completa di tutti gli elementi di dettaglio, elencando anche tutte le altre **imprese partecipanti**. Queste ultime, invece, sono tenute a iscrivere il contratto riportandone solo gli estremi.

I nuovi campi dei modelli S2 e I2 consentono l'inserimento di informazioni su:

- tipo adempimento (iscrizione, modifica e cessazione)
- numero di Repertorio e numero di Registrazione
- nome contratto di rete
- codice fiscale assegnato al contratto (se richiesto)
- obiettivi contratto, programma di rete, durata contratto
- data scadenza, organo comune, fondo patrimoniale
- asseverazione
- Informazioni riguardanti i singoli partecipanti:
- Codice Fiscale impresa partecipante o di riferimento
- denominazione impresa
- soggetto mandatario comune

Successivamente il D.L. 10-2-2009 n. 5, convertito in **legge 9 aprile 2009, n. 33**, all'art. 3, comma 4 quater ha modificato la procedura di iscrizione dei contratti di rete e delle loro successive variazioni presso il Registro Imprese.

In particolare si evidenziano i seguenti punti:

COSTITUZIONE DELLA RETE DI IMPRESE - Il contratto di rete va essere iscritto nella sezione del Registro Imprese presso cui è iscritto ciascun sottoscrittore. Questo adempimento è condizione necessaria affinché il contratto di rete acquisti efficacia (a partire dall'ultima iscrizione).

MODIFICHE SUCCESSIVE: sono redatte e depositate per l'iscrizione, a cura dell'impresa indicata nell'atto modificativo, presso la sezione del Registro delle Imprese presso cui è iscritta la stessa impresa, mentre per le altre imprese partecipanti alla rete le relative annotazioni vengono **effettuate d'ufficio** dagli uffici del registro delle imprese competenti su comunicazione del Registro Imprese che ha iscritto per primo la variazione.

FONDO COMUNE: la rete di imprese che si dota di un fondo comune può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede.

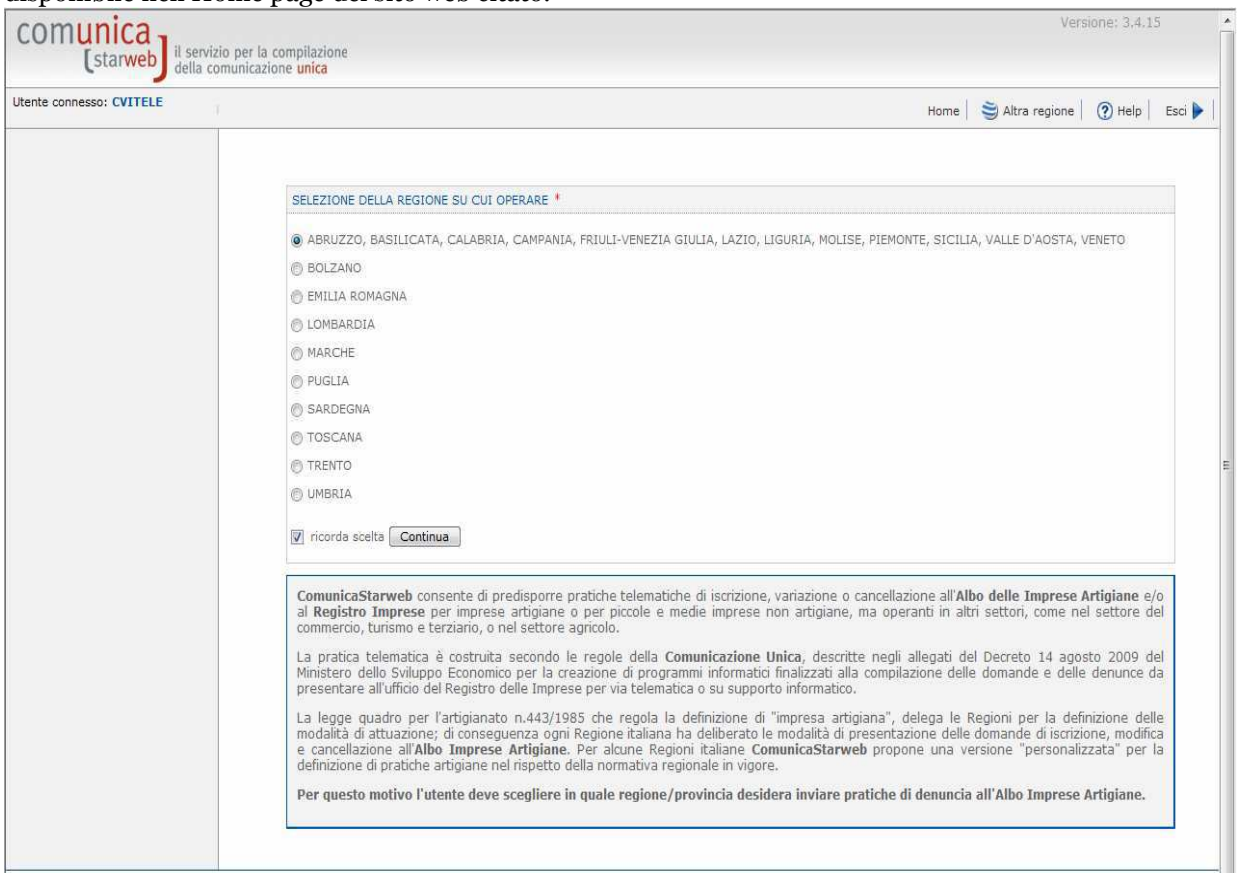
ACQUISTO SOGGETTIVITA' GIURIDICA. Il contratto di rete deve essere stipulato <<per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.>>

Come spedire la pratica in modalità Starweb

N.B. Non è più possibile presentare la pratica telematica utilizzando la Modalità Fedra.

Per entrare in Starweb (www.starweb.infocamere.it) ci si collega on-line e si utilizzano le credenziali di accesso della propria *password* Telemaco.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il capitolo 5 della **Guida Comunica-Starweb** disponibile nell'Home page del sito web citato.



Sulla colonna di sinistra (dettaglio delle possibilità) si entri nella terza voce COMUNICAZIONE RETI D'IMPRESA, suddivisa in iscrizioni, modifiche e cessazioni, selezionando l'opzione d'interesse.

Si ricorda che, nel caso di iscrizione di contratto di rete, deve essere individuata un'unica impresa di riferimento nella quale devono essere indicati tutti gli elementi essenziali del contratto (scadenza, obiettivi, programma, durata, eventuali organo comune e fondo patrimoniale).

Nel caso di modifica o cessazione, indipendentemente da quelle che sono le imprese interessate dalla modifica/cessazione, la pratica deve essere sempre presentata **anche** nell'impresa di riferimento.

L'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte a carico di tutte le imprese partecipanti alla Rete.

Nei moduli S2/riq. 30 e I2/riq. 32 va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella tabella che segue:

A	ISCRIZIONE CONTRATTO IMPRESA DI RIFERIMENTO
B	ISCRIZIONE CONTRATTO IMPRESA PARTECIPANTE
D	MODIFICA CONTRATTO IMPRESA DI RIFERIMENTO
E	MODIFICA CONTRATTO IMPRESA PARTECIPANTE
G	CESSAZIONE DEL CONTRATTO
H	ALTRE COMUNICAZIONI

Si deve utilizzare il codice Atto **A27 / Contratto di Rete**.

Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica "impresa di riferimento" per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al Registro Imprese.

La qualifica di impresa di riferimento, adottata anche allo scopo di evitare duplicazioni di informazioni, può essere riattribuita senza alcun vincolo ad altro soggetto partecipante al contratto di rete, previa comunicazione all'ufficio.

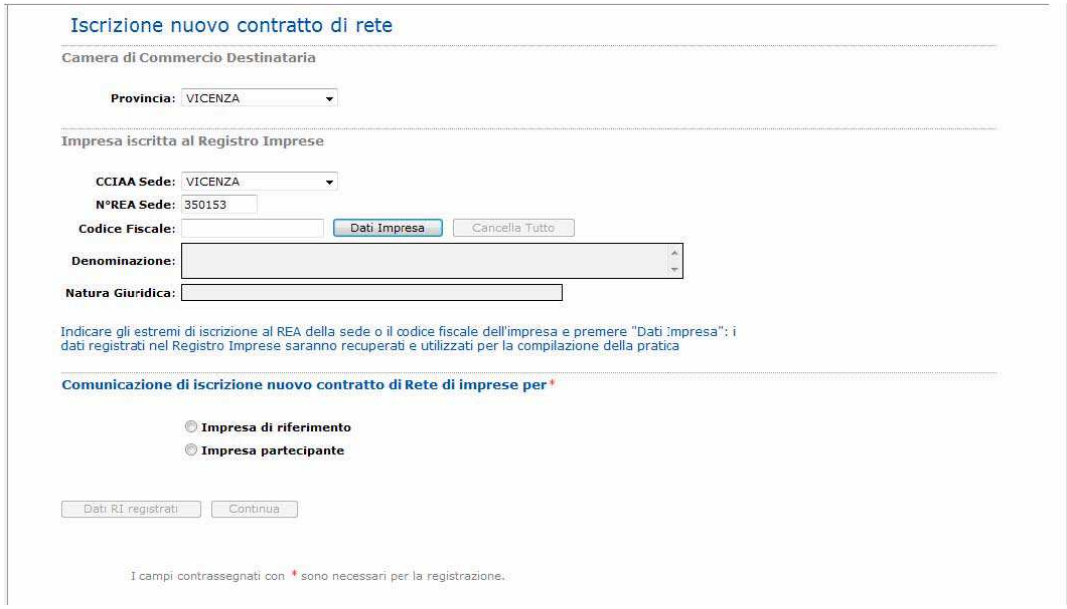
I dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento. Tutte le altre imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (numero di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete) e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

In ogni caso alla scadenza del contratto deve essere presentata all'ufficio la relativa pratica, una per ogni impresa.

Iscrizione di nuovo contratto di rete



- inserire la provincia di riferimento (Camera di Commercio destinataria)
- inserire il codice fiscale dell'impresa interessata
- identificare se e' l'impresa di riferimento o semplice partecipata
- inserire il soggetto mandatario che puo' anche non essere l'impresa di riferimento



Premere il bottone **Dati Impresa** per recuperare la denominazione e la forma giuridica dell'impresa

iscritta nel Registro delle Imprese; se l'impresa non è iscritta al R.I. non è consentita la creazione della pratica.

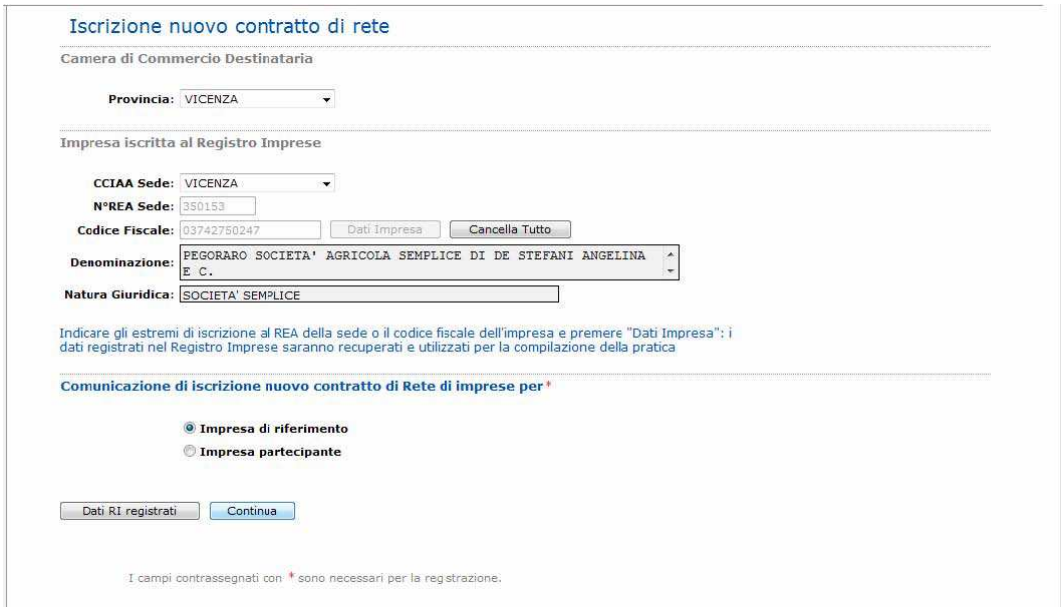


Impresa di riferimento

L'inserimento della pratica di iscrizione di un nuovo contratto di rete per l'impresa di riferimento avviene tramite la compilazione di quattro pagine web:

- Estremi dell'atto
- Dati Contratto
- Imprese partecipanti
- Dichiarante

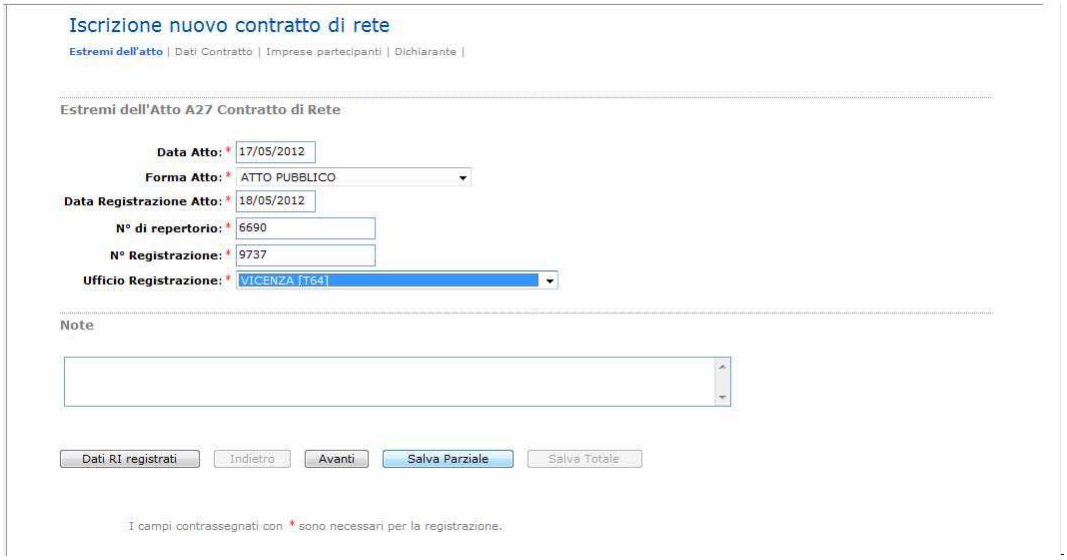
Il codice tipo adempimento viene valorizzato ad A -ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA RIFERIMENTO.



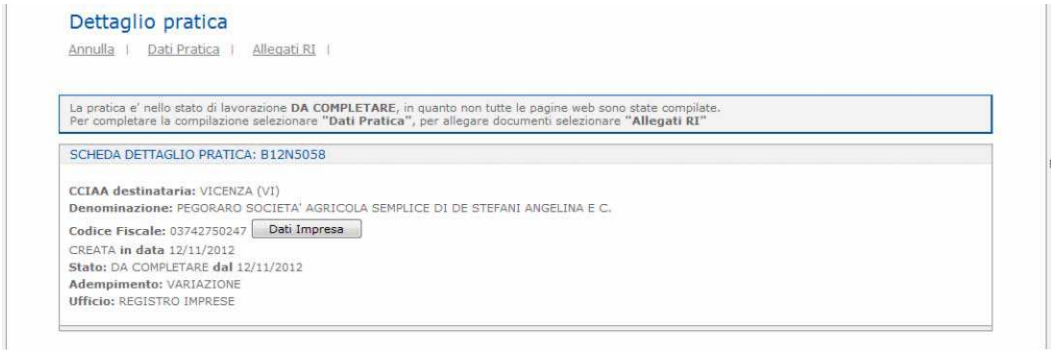
Estremi dell'atto

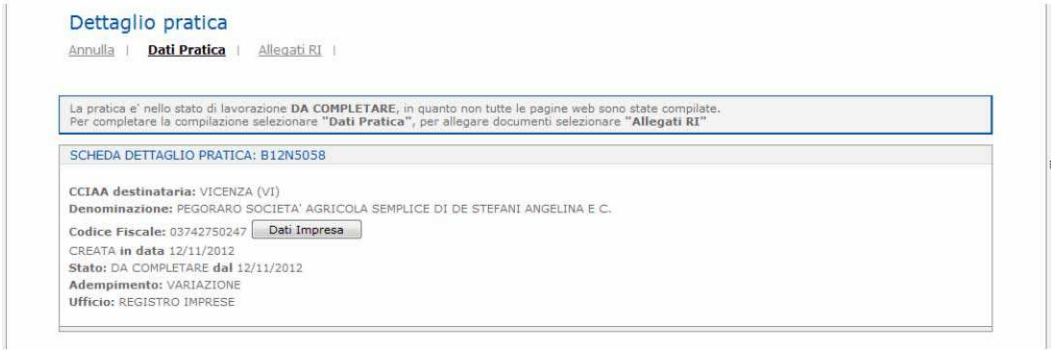
In questa pagina si devono indicare gli estremi dell'Atto A27 "Contratto di rete" redatto in forma di "atto pubblico" o di "scrittura privata autenticata".

Il bottone **Dati RI registrati** visualizza una scheda sintetica dell'impresa che risulta già registrata nel RI: denominazione, natura giuridica, indirizzo della sede, descrizione attività prevalente.



N.B. Si suggerisce di utilizzare ogni tanto il tasto "Salva Parziale" perché si lavora *on line* nel WEB e se scade la LOG-IN si perdono tutti i dati non salvati. Con il tasto "**Dati Pratica**" si continua la compilazione.





Dati Contratto

L'impresa che è di riferimento, presenta l'iscrizione completa del nuovo Contratto di Rete, con tutti i dati del Contratto.

N.B. Nel caso non sia stato deliberato il nome del Contratto di Rete inserire la dicitura "ASSENTE".

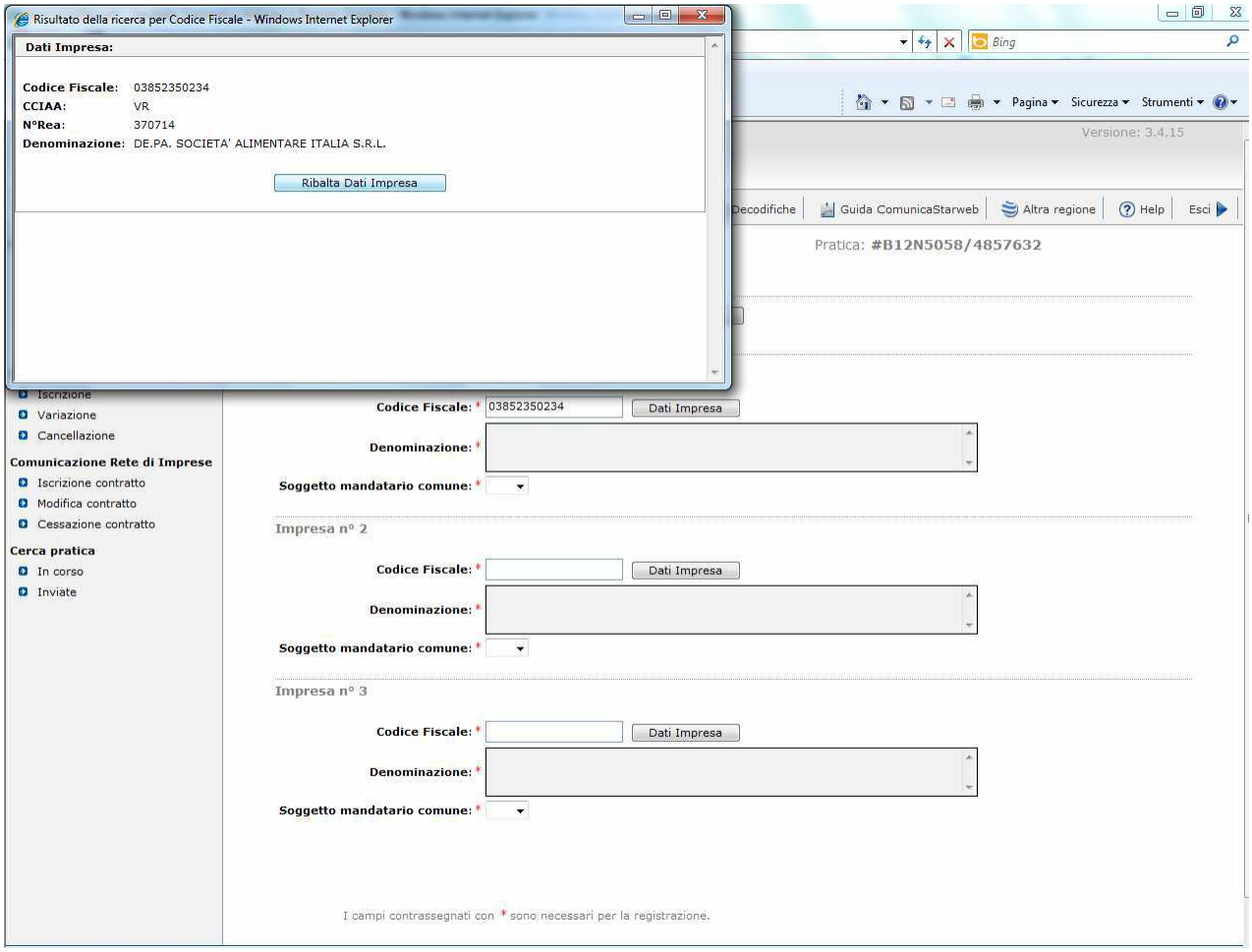


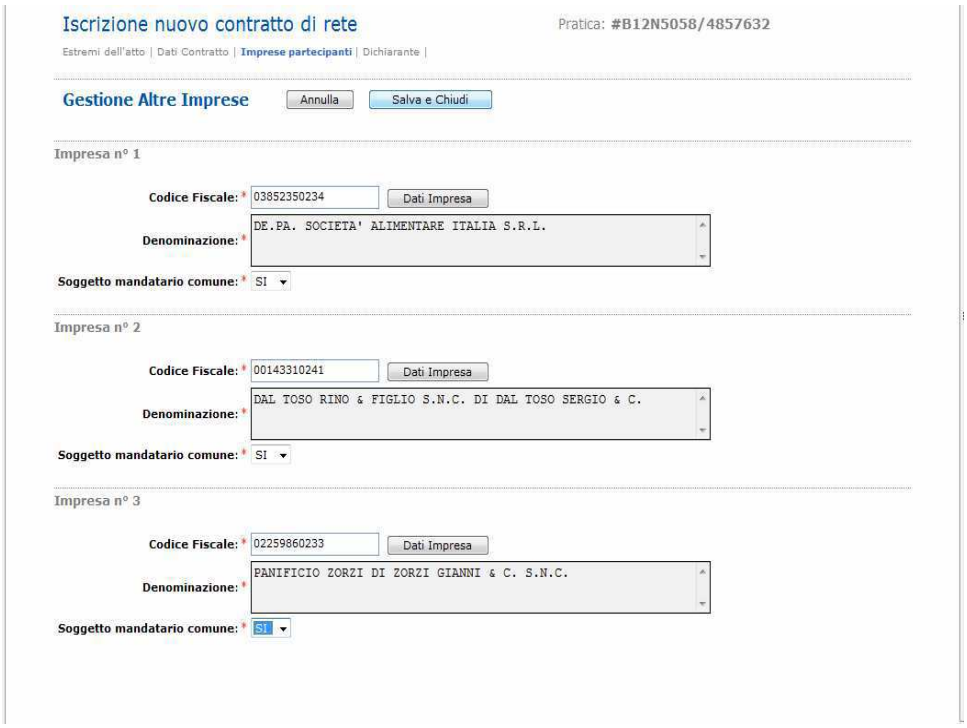
Imprese partecipanti

Con la comunicazione di iscrizione del contratto di rete, a cura dell'impresa di riferimento, è obbligatorio indicare se l'impresa di riferimento è il soggetto mandatario e tutte le altre imprese partecipanti: indicare il numero (ESCLUSA L'IMPRESA DI RIFERIMENTO) e premere il bottone **"Inserisci Dati"**.



SI PROCEDE INSERENDO LA PRIMA IMPRESA PARTECIPATA E CONSOLIDANDO L'INFORMAZIONE CON IL TASTO Salva e Chiudi... E COSÌ VIA DI SEGUITO CON I DATI DELLE ALTRE IMPRESE PARTECIPATE.



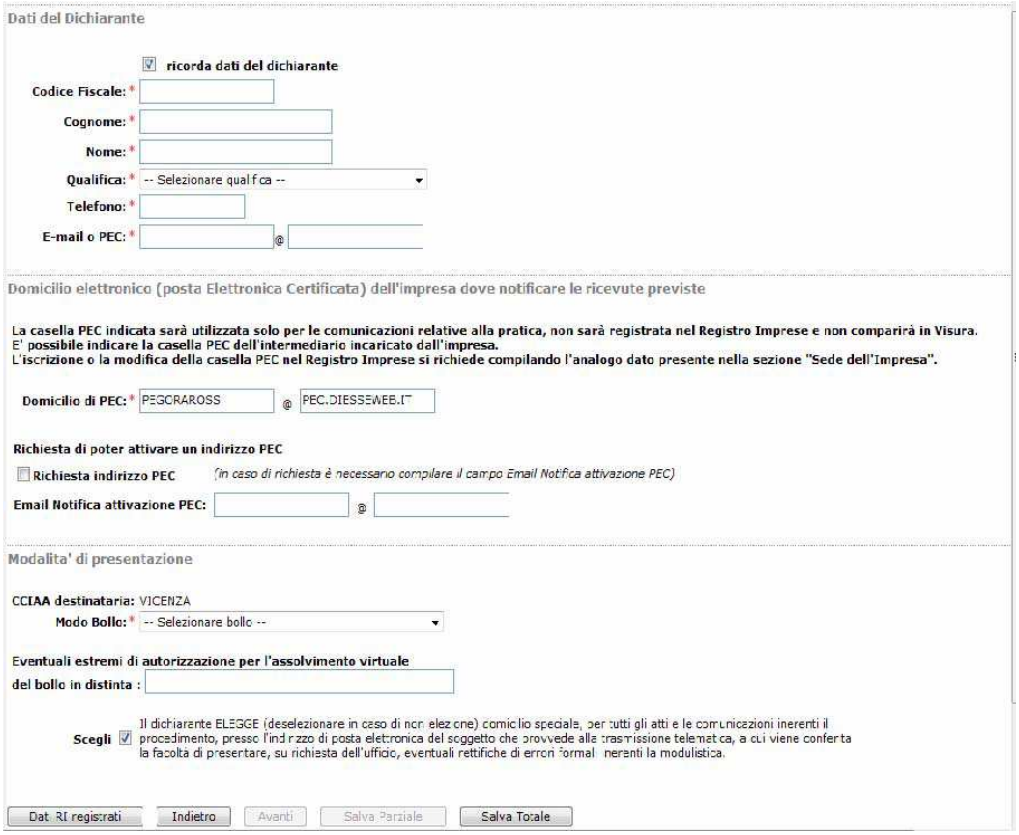


Al termine del caricamento dati si conferma l'inserimento con il tasto **Salva Totale**.

N.B. E' POSSIBILE PRIMA DELLA VALIDAZIONE DELLA PRATICA EFFETTUARE DELLE MODIFICHE NEI CARICAMENTI DELLE IMPRESE PARTECIPATE UTILIZZANDO IL TASTO **Dati Pratica**

Dichiarante

L'ultima pagina web prevede l'inserimento degli estremi del Dichiarante, del Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) e delle Modalità di presentazione (Modo Bollo).



Imprese partecipanti

L'inserimento della pratica di iscrizione di un nuovo Contratto di Rete d'Impresa per l'impresa partecipante avviene tramite la compilazione di tre pagine web:

- Estremi dell'atto
- Dati Contratto
- Dichiarante

Il codice tipo adempimento viene valorizzato a B -ISCRIZIONE CONTRATTO-IMPRESA ADERENTE.



Estremi dell'atto

In questa pagina si devono indicare gli estremi dell'Atto A27 "Contratto di rete" redatto in forma di "atto pubblico" o di "scrittura privata autenticata".

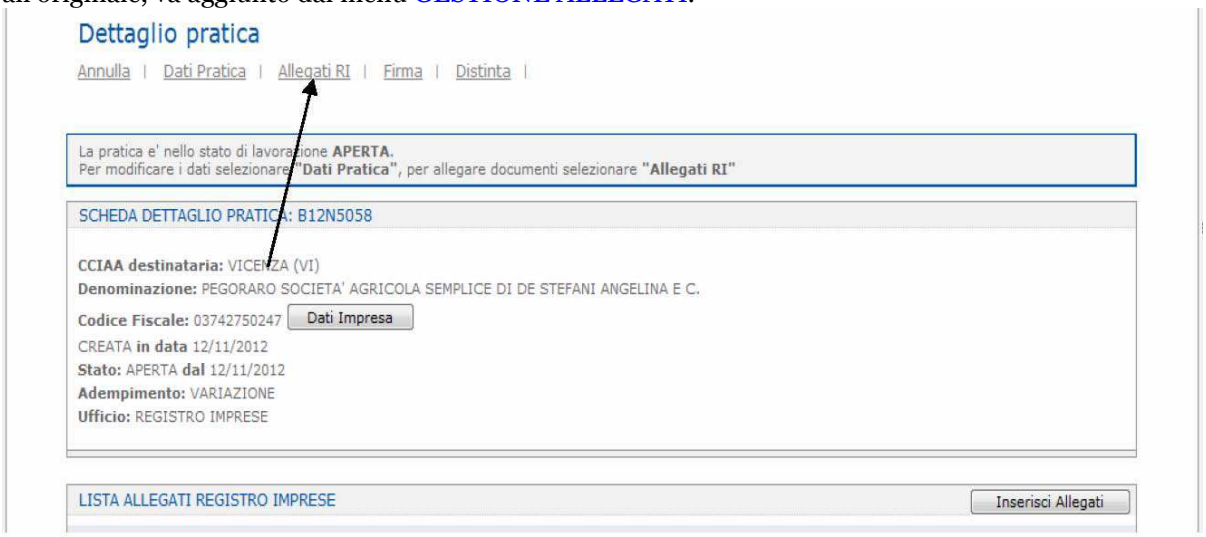
Dati Contratto

L'impresa partecipante presenta la comunicazione di iscrizione indicando il nome del Contratto (nel caso non vi sia inserire la dicitura "ASSENTE"), il codice fiscale e la denominazione dell'impresa di riferimento e l'indicazione sul mandatario.



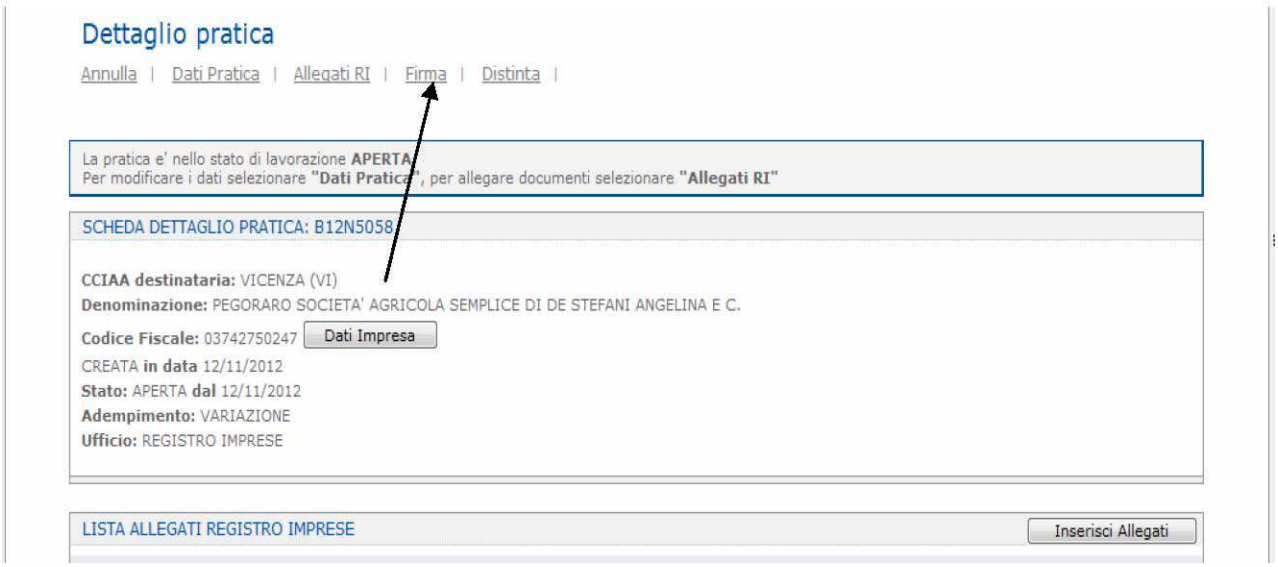
Allegati

Il Contratto di rete, firmato digitalmente, in formato PDF/A con la relativa dicitura di conformità all'originale, va aggiunto dal menù GESTIONE ALLEGATI.





SI DEVE A QUESTO PUNTO FIRMARE LA DISTINTA DAL MENU' PRINCIPALE, tasto **Firma**



Diritti

Sono dovuti come diritti di segreteria:

Per l'impresa di riferimento, indipendentemente dalla natura dell'impresa	€ 90,00
Per le imprese aderenti, indipendentemente dalla natura dell'impresa	€ 18,00

Bolli

L'imposta di bollo è di € 65,00 per le società di capitali, € 59,00 per le società di persone, e € 17,50 per le imprese individuali, fatto salvo quanto previsto dal Decreto 22/02/2007 per l'assolvimento del bollo tramite M.U.I.

Soggetti legittimati

Il notaio, i legali rappresentanti, gli amministratori, il titolare dell'impresa sono legittimati alla presentazione.

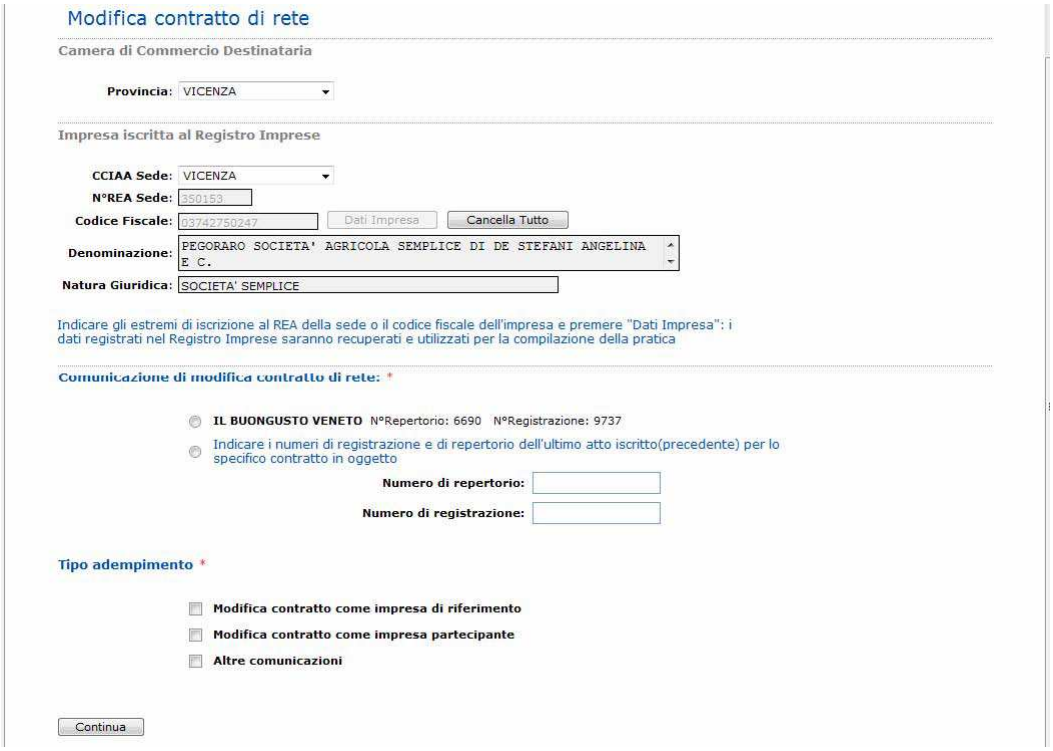
Termine di presentazione

Nessun termine.

Modifica di contratto di rete



- inserire la provincia di riferimento (Camera di Commercio destinataria)
- inserire il codice fiscale dell'impresa interessata
- evidenziare il contratto di rete che l'impresa vuole modificare



Il software propone automaticamente i nomi di tutti i contratti di rete presenti per l'impresa . Se il contratto di rete è stato registrato tramite le versioni del software Fedra Plus, precedenti alle specifiche tecniche del Fedra 6.6, in vigore dal 9 marzo 2012, il nome del contratto non viene recuperato ed è perciò necessario indicare direttamente i numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto A27 iscritto al R.I.

Scegliere il **Tipo adempimento** e premere il bottone **Continua**.

N.B. Le imprese partecipanti possono comunicare la modifica del contratto solo riguardo: -al nome del contratto di rete (nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura "ASSENTE"); -al codice fiscale dell'impresa di riferimento; -alla denominazione dell'impresa di riferimento (recuperata tramite il codice fiscale dal Registro delle Imprese); -ed all'indicazione del "soggetto mandatario" per il contratto di rete.

Variazione dell'impresa di riferimento fra le imprese facenti parte del Contratto

1) L'impresa che effettua la modifica fa una comunicazione al Registro Imprese di modifica e indica tutte le altre imprese partecipanti. 2) le altre imprese partecipanti sono variate d'ufficio.

Adesione di nuova impresa al contratto di rete

LE ADESIONI DEVONO ESSERE DEPOSITATE SOLO SULL'IMPRESA DI RIFERIMENTO (PER AGGIORNARE LA LISTA PARTECIPANTI) E SUL SOGGETTO CHE ENTRA NEL CONTRATTO DI RETE.

L'impresa di riferimento fa una comunicazione di modifica e indica tutte le imprese partecipanti, inclusa quella nuova.

SI RICORDA CHE NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA PRATICA DELL'IMPRESA DI RIFERIMENTO IL SOFTWARE STARWEB NON CONSENTE L'INSERIMENTO SOLO DELLA NUOVA IMPRESA MA RICHIEDE LA CONFERMA DI TUTTE LE ALTRE IMPRESE PARTECIPANTI E DEL SOGGETTO MANDATARIO.

Adesione di nuova impresa al contratto di rete che diventa di riferimento

1) l'impresa di riferimento uscente fa una comunicazione di modifica come impresa partecipante oppure di cessazione dal contratto e indica la nuova impresa di riferimento. 2) le altre imprese partecipanti sono variate d'ufficio.

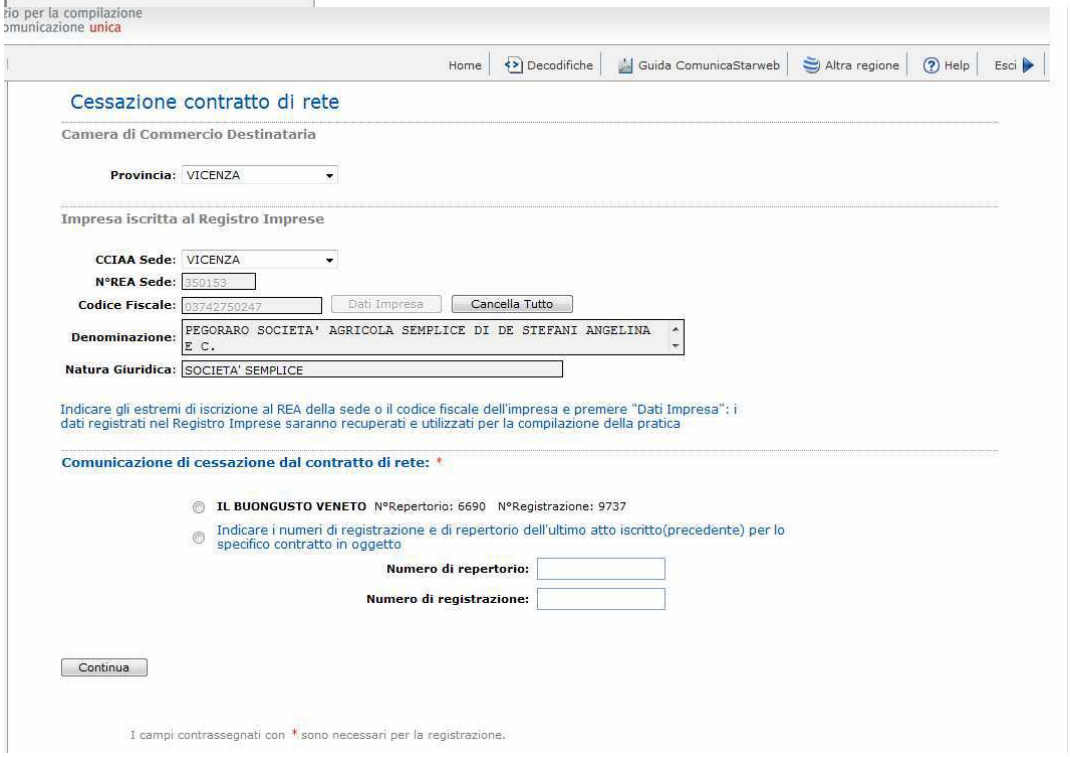
Altre comunicazioni

L'impresa di riferimento può comunicare con questa modalità la data scadenza del Contratto, il codice fiscale del Contratto di Rete o l'asseverazione.

Cessazione dal contratto di rete



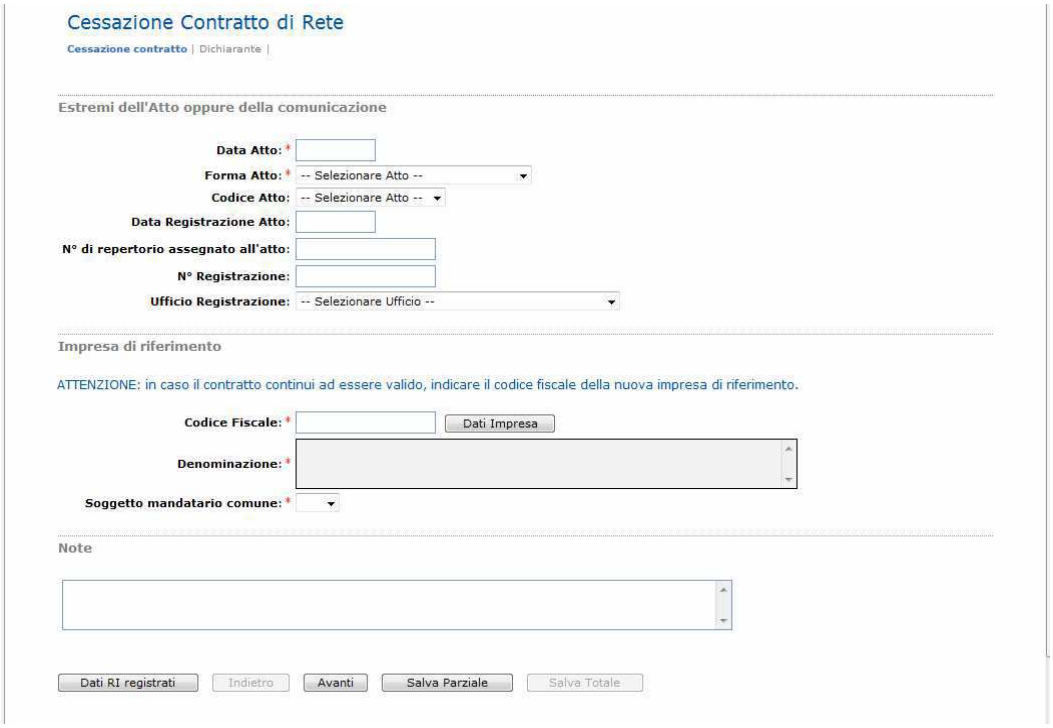
- inserire la provincia di riferimento (Camera di Commercio destinataria)
- inserire il codice fiscale dell'impresa interessata
- evidenziare il contratto di rete dal quale l'impresa vuole recedere.



Il software propone automaticamente i nomi di tutti i contratti di rete presenti per l'impresa . Se il contratto di rete è stato registrato tramite le versioni del software Fedra Plus, precedenti alle specifiche tecniche del Fedra 6.6, in vigore dal 9 marzo 2012, il nome del Contratto non viene recuperato ed è perciò necessario indicare direttamente i numeri di registrazione e di repertorio dell'ultimo atto A27 iscritto al R.I.

Si ricorda che, se nell'atto istitutivo del Contratto di rete, non ci sono indicazioni specifiche riguardo alle modalità di recesso dal contratto stesso, può bastare una semplice **Comunicazione.**

Se l'impresa che recede dal contratto è l'impresa di riferimento e se il contratto continua a essere valido si deve indicare la nuova impresa di riferimento del contratto.



Normativa

Le reti di imprese rappresentano, da un punto di vista economico, una libera aggregazione tra imprese con l'obiettivo di accrescere la loro competitività e innovatività. Gli strumenti giuridici utilizzati dalle imprese per dare vita a tali aggregazioni prima della legge n. 33/2009 erano rappresentati dal contratto di società o di consorzio, dall'A.T.I., R.T.I., dalla *joint venture*, dal contratto di *franchising*...

L'art. 6-bis della Manovra Economica (Legge n. 133/2008, di conversione del D.L. n. 112/2008), prevedeva che con decreto del MiSE di concerto con il MEF avrebbe dovuto essere individuata la forma giuridica delle reti di imprese. Tale disposizione estendeva alle reti così individuate i benefici previsti a favore dei distretti industriali dalla legge finanziaria 2006 (agevolazioni amministrative, finanziarie e per la ricerca). www.camera.it/parlam/leggi/08133l.htm

La Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", disciplina il contratto di rete di imprese. Da un punto di vista economico le reti continuano a essere una libera aggregazione di imprese, ma sul piano giuridico è formalmente disciplinato il contratto attraverso cui è possibile costituire tali aggregazioni e gli obiettivi con esse si possono realizzare. www.camera.it/parlam/leggi/09033l.htm

La Legge Sviluppo (Legge n. 99/2009), ha abrogato l'art. 6-bis della Manovra Economica e ha introdotto significative correzioni alla disciplina del contratto di rete contenuta nella legge n. 33. In particolare, è stato esteso l'ambito di applicazione a tutte le forme di organizzazione dell'attività imprenditoriale (imprenditori persone fisiche, società di persone e di capitali, ecc.), mentre prima dell'intervento la norma riguardava solo le S.p.A. Inoltre, è stata disciplinata la responsabilità verso i terzi delle reti. Infatti, la versione originaria della norma rendeva le imprese aderenti al contratto responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni assunte dalla rete, mentre i correttivi introdotti dalla legge Sviluppo, con il richiamo alla disciplina dei consorzi, attribuiscono alla rete autonomia patrimoniale perfetta. www.parlamento.it/parlam/leggi/09099l.htm

D.L. 78/2010 convertito dalla Legge n. 122/2010: L'ultima modifica alla normativa sul contratto di rete ha introdotto importanti novità. In primo luogo, rende facoltativa l'istituzione del fondo patrimoniale,

prima obbligatoria per la costituzione di una rete. Inoltre, prevede una rilevante novità dal punto di vista fiscale: "una quota degli utili dell'esercizio destinati [...] al fondo patrimoniale comune [...]" potranno non concorrere alla formazione del reddito d'impresa e, sostanzialmente, costituire un beneficio fiscale per le imprese partecipanti alla rete. www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/DD9170A6-1518-48C0-97B1805BFF48FD3F/0/20100730_L_122.pdf

Legge n. 134/2012 (conversione con modifiche del D.L. 83/2012 cd. Decreto Sviluppo): Con il Decreto Sviluppo 2012 (e in sede di sua conversione con modifiche), il testo della norma sul contratto di rete è stato novellato in relazione ad alcuni profili. Per quanto concerne la responsabilità patrimoniale, è stata introdotta la previsione che, per le obbligazioni assunte dall'organo comune per il programma comune, la responsabilità sia limitata al fondo comune. Quanto alle modalità di redazione: il contratto può essere redatto non più solo per atto pubblico o scrittura privata autenticata ma anche per atto firmato digitalmente con mera firma digitale (art.24 CAD) o con firma elettronica autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale (art. 25 CAD) e trasmesso agli uffici del Registro delle Imprese attraverso un modello standard tipizzato. Sono state anche semplificate alcune procedure per la comunicazione, tra gli uffici del Registro Imprese, delle modifiche apportate al contratto di rete. È previsto, inoltre, che le imprese partecipanti possano optare per far acquisire alla rete la soggettività giuridica, la norma però non indica i relativi profili e le implicazioni civilistiche e tributarie.

www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8542D822-BE88-46F6-9463B482742F896C/0/20120807_L_134.pdf

Circolare N. 3649/C del 18 gennaio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico

www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/3649-C_istruzioni_2012.pdf

Scheda a cura di

Responsabile del Progetto: Letteria Cucinotta

Collaboratori al Progetto: Maria Grazia Nanni, Giorgia Persich, Raffaella Fioroni, Stefania Fraron, Caterina Calcagno, Maria Marchesini, Lidia Pani

Aggiornamento : Isabella Panarotto, Alessandra Bozzoli.